



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 1^ - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE n. 466 del 30/10/2014

OGGETTO: ISTANZE PER ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICHE. INTEGRAZIONE PER CITTADINI NON U.E. PER IL PRIMO SEMESTRE 2013.

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6/2014 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

PREMESSO CHE:

- la Legge 23/12/1998 n. 448, collegato alla finanziaria 1999, agli artt. 65 e 66 introduceva l'Assegno di Maternità e l'Assegno per Nucleo Familiare con almeno tre figli minori;
- con D.P.C.M. n. 337 del 25/05/2001 venivano approvati i modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, di attestazione provvisoria, di certificazione e le relative istruzioni applicabili all'Assegno di Maternità e di Nucleo Familiare istituiti con L. 448/98;
- con L. 97/2013 veniva modificato l'art. 13 c. 1 della L. 448/98 in riferimento all'estensione anche ai cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, del diritto all'Assegno di nucleo familiare in oggetto;
- con Circolare Inps n. 4/2014 veniva interpretata la suddetta normativa, sancendo il periodo di godimento del beneficio accordato a decorrere dal 01/07/2013, in virtù della copertura finanziaria ivi prevista per il solo secondo semestre 2013;
- pertanto i Comuni venivano autorizzati ad ammettere al contributo in oggetto i cittadini non U.E. solo per il periodo relativo al secondo semestre 2013;

CONSIDERATO CHE:

- con Ordinanza del 20/05/2014 il Tribunale di Milano ha disposto che l'Inps ammetta al contributo i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo anche per il primo semestre 2013, in quanto la circolare n. 4/2014 veniva ritenuta emanata in violazione delle norme comunitarie e dei principi di non discriminazione tra cittadini, già sanciti nella legge di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2003/109/CE;

- tale Ordinanza è stata recepita dall'Inps con Circolare 97 del 04/08/2014, ammettendo al pagamento dei contributi in oggetto tutti i dispositivi inviati dai Comuni anche per il periodo relativo al primo semestre 2013;

DATO ATTO CHE:

- sono state recepite n. 16 istanze per l'Assegno al Nucleo Familiare da parte di cittadini non U.E., trasmettendole all'Inps per il pagamento del contributo solamente dal 1° luglio 2013;

- in seguito alle disposizioni di cui sopra, è stata effettuata la verifica sulla sussistenza dei requisiti anagrafici, di composizione del nucleo familiare e di valore ISE riferiti al primo semestre 2013 dei richiedenti l'assegno;

RITENUTO di approvare gli esiti dell'istruttoria sopra descritta, come segue:

- accoglimento di n. 14 istanze per il periodo 01/01/2013-30/06/2013;

- accoglimento di n. 1 istanza per il periodo 01/04/2013-30/06/2013, in quanto il terzo figlio è nato il 30/04/2013;

- mancato accoglimento di n. 1 istanza, in quanto il terzo figlio è nato il 05/07/2013;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. di approvare le risultanze delle n. 16 istruttorie relative alle istanze per assegni di nucleo familiare, come segue:

- accoglimento di n. 14 istanze (A.M., K.P.D., Q.S.A., B.A., A.M., M.I.A., M.A., F.Z., B.N., I.M.B., R.M., M.A., A.S., A.M.) per il periodo 01/01/2013-30/06/2013, ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 48/98, come modificato dalla Legge 97/2013 e secondo la disposizione della Circolare INPS n. 97/2014, meglio descritte in premessa;

- accoglimento di n. 1 istanza (L.E.L.N.) per il periodo 01/04/2013-30/06/2013, ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 48/98, come modificato dalla Legge 97/2013 e secondo la disposizione della Circolare INPS n. 97/2014, meglio descritte in premessa;

- mancato accoglimento di n. 1 istanza (A.I.) in quanto il terzo figlio è nato il 05/07/2013;

2. di dare atto che al pagamento dell'assegno provvederà l'INPS ai sensi dell'art. 20 del D.M. 21/12/2000 n. 452;

3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del contributo riconosciuto sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 33 del 14/03/2013, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del presente documento, come stabilito in particolare dal comma 4) del sopracitato articolo;

4. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to CAMPANINI DANIELA